



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 15.15.1/2021

Oggetto [ID: 7945] **BOLZANO:** Progetto Definitivo “Linea Bolzano – Merano: realizzazione del nuovo Tunnel del Virgolo a tre binari e spostamento del Bivio della linea Meranese”
Procedimento ai sensi dell’art. 23 del D. lgs.152/2006, **VIA-PNRR**
Proponente: Società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Parere

Roma vedi intestazione digitale

A

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione valutazioni ambientali VA
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

E pe

All’Ufficio di Gabinetto dell’On. Ministro della
Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Bozen
adm@pec.prov.bz.it

Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e energia
Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del
clima
Ufficio valutazioni ambientali
umwelt.ambiente@pec.prov.bz.it
Uvp.via@pec.prov.bz.it

Al Dipartimento natura, paesaggio e sviluppo del
territorio
naturraum.naturaterritorio@pec.prov.bz-it

Al Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio
e Soprintendenza provinciale ai beni culturali
landesdenkmalamt.soprintendenza@pec.prov.bz.it
kunstdenkmaeler.beniartistici@pec.prov.bz.it
archeologie.archeologia@pec.prov.bz.it
territorio.paesaggio.beniculturali@provincia.bz.it

Al Servizio II della DG ABAP
Al Servizio III della DG ABAP

Alla Società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Investimenti Area Nord Est-Progetti Verona
rft-din-dine.vr@pec.rfi.it

Alla Società Italferr S.p.A.
Direzione Gestione Progetti Infrastrutturali



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4554
e-mail ss-pnrr@beniculturali.it

A
15.06.2022 *47*

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica GALLONI l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni.

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 agosto 2021 al n. 2385, con il quale è stato conferito all'Arch. Federica Galloni l'incarico dirigenziale, ad interim, di livello generale di direzione della Soprintendenza speciale per il PNRR, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

PREMESSO che la Società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione investimenti area Nord Est- Progetti Verona, nota prot. 00039 del 27.01.2022 acquisita con nota prot. n. 119 del 28.01.2022 ha avanzato istanza per l'avvio del



procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 per il progetto in argomento e che, a seguito dell'insediamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (divisione V-sistemi di valutazione ambientale) del Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato con nota prot. n. 20424 del 18.02.2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 258 del 18.02.2022) la procedibilità della suddetta istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza rinvenibile attraverso il link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8355/12338> (in seguito ripristinato dal Mite al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8355/12338>)

CONSIDERATO che con nota prot. n. 268 del 22.02.2022 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto agli Uffici provinciali competenti, al Servizio II e al Servizio III della DG ABAP le proprie valutazioni relative al suddetto progetto.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 489-P del 24.03.2022 questa Soprintendenza speciale per il PNRR ha inoltrato alla Direzione generale valutazioni ambientali VA del MiTE, alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, alla Società proponente RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A- Direzione Investimenti la richiesta di integrazioni mettendone a conoscenza gli Uffici provinciali competenti, il Servizio II e il Servizio III della DG ABAP.

CONSIDERATO che con nota prot. MiTE n. 2056 del 30.03.2022 (acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. n. 534 del 30.03.2022) la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha trasmesso al Proponente la propria Richiesta di integrazioni richiamando la richiesta di questo Ministero sopra citata.

CONSIDERATO che con nota 119 del 15.04.2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot. n. 675 del 15.04.2022) la Società Proponente ha trasmesso a questa Soprintendenza Speciale la documentazione tecnica di riscontro alla richiesta di integrazioni formulata con da questa Soprintendenza Speciale con la suddetta nota prot. n. 489 del 24.03.2022.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 722 del 22.04.2022 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto agli Uffici provinciali competenti (paesaggio, patrimonio archeologico e storico, artistico e architettonico) e ai Servizi II e III della DG ABAP le proprie valutazioni e il proprio contributo istruttorio sulla documentazione integrativa, trasmettendone copia in allegato nelle more della pubblicazione ufficiale sul sito del Mite.

CONSIDERATO che il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con nota prot. n. 758 del 29.04.2022.

CONSIDERATO che la Soprintendenza provinciale ai beni culturali della Provincia Autonoma di Bolzano con nota prot. 382441 del 05.05.2022 (agli atti di questo Ufficio al prot. n. 812 del 06.05.2022) ha espresso il proprio parere, di cui si condividono i contenuti.

CONSIDERATO che con nota 56519 del 06.05.2022 (acquisita con prot. n. 827 del 09.05.2022) il MiTE ha comunicato la pubblicazione della documentazione integrativa richiesta alla Società proponente - sia da questo Ufficio (nota prot. n. 489-P del 24.03.2022) sia da MiTE – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (nota prot. n. 2056 del 30.03.2022) - sul proprio portale e il nuovo avviso al pubblico; la suddetta documentazione corrisponde a quella anticipata in allegato da questo Ufficio agli uffici competenti con nota prot. n. 722 del 22.04.2022.

CONSIDERATO che la Provincia Autonoma di Bolzano - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima con nota acquisita dal Mite al prot. MiTE n. 61773 del 18.08.2022, ha trasmesso il parere n. 5/2022 del Comitato ambientale di cui si condividono i contenuti.

CONSIDERATO che come comunicato dall'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima *ai sensi della normativa provinciale in materia di VIA (legge provinciale 17/2017) il comitato ambientale è composto dai rappresentanti degli uffici provinciali competenti nelle seguenti materie: a) tutela delle acque; b) tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico; c) gestione dei rifiuti e tutela del suolo; d) tutela della natura e del paesaggio; e) tutela degli ambienti acquatici;*



f) gestione delle risorse idriche; g) vincoli idrogeologici forestali. Per questo motivo il parere del Comitato ambientale comprende anche il parere degli uffici competenti in materia di Tutela della natura e del paesaggio.

CONSIDERATO che l'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima ha comunicato che gli uffici competenti hanno verificato che la documentazione integrata successivamente non comporta una modifica del parere rilasciato.

CONSIDERATO che il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con nota prot. 1063 del 10.06.2022.

CONSIDERATO che la Soprintendenza provinciale ai beni culturali – Ufficio beni architettonici ed artistici della Provincia Autonoma di Bolzano con nota del 10.06.2022 acquisita con prot.n. 1071 del 10.06.2022 ha trasmesso il proprio parere di cui si condividono i contenuti.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito del Mite rinvenibili presso il link sopra indicato.

ESAMINATI i contenuti della documentazione integrativa e, in particolare, con riferimento agli impatti paesaggistici:

- il riscontro al punto «1) si richiedono approfondimenti atti a giustificare la scelta localizzativa dell'opera in relazione alle componenti paesaggistiche e culturali»;
- il riscontro al punto «2) si richiede di volere approfondire la compatibilità dell'opera sotto il profilo paesaggistico e culturale facendo anche diretto riferimento al rispetto della normativa di pianificazione vigente per ogni area soggetta a tutela paesaggistica individuata e alla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali»;
- Il riscontro al punto «3) si richiede di volere approfondire il tema delle visualità anche attraverso l'indagine della morfologia del territorio producendo ulteriori fotoinserimenti dai principali fulcri visivi»;
- Il riscontro al punto «4) si chiede di voler approfondire lo studio di inserimento paesaggistico in merito alle opere fuori terra rispetto alle caratteristiche paesaggistiche e culturali delle aree attraversate, beni paesaggistici (come l'insieme n. 73 denominato "Virgolo") e alle aree tutelate per legge come fiumi, torrenti, corsi d'acqua, i territori coperti da foreste e da boschi, suoli naturali, dimostrando come le scelte progettuali siano volte al minor impatto e minor sacrificio di tali beni e aree, sotto il profilo della riduzione e frammentazione delle stesse e sotto il profilo di fruibilità e percezione visiva (attraverso anche la produzione di ulteriori fotoinserimenti); si chiede in particolare di voler approfondire caratteri delle opere costruttive della ferrovia e dei tratti di nuova viabilità urbana da realizzare comprensivi delle opere di mitigazione post-operam»;
- Il riscontro al punto «5) presentare uno studio che dimostri l'obiettivo di preservare e ripristinare le caratteristiche delle aree paesaggisticamente rilevanti anche ove siano previste le opere temporanee di cantiere e deposito, facendo riferimento in particolare alle aree boscate e di interesse culturale interferite; si chiede di effettuare delle valutazioni comparative e simulazioni ante operam, in corso d'opera e post-operam».

ESAMINATI i contenuti della documentazione integrativa e, in particolare, con riferimento ai beni archeologici, il riscontro alla richiesta di acquisizione da parte di questa Soprintendenza Speciale della «Relazione Archeologica predisposta ai sensi del c.1 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e gli elaborati cartografici sottoposti all'Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Bolzano, attraverso i quali, secondo quanto riportato dal proponente, ha espresso parere favorevole con prescrizione di assistenza archeologica in corso d'opera».

ESAMINATI i contenuti della documentazione integrativa e, in particolare, con riferimento ai beni architettonici:

- il riscontro al punto «1) [...] fornire maggiori precisazione riguardo alle eventuali interferenze, anche di scarsa entità, con i beni architettonici presenti nell'area di intervento, tra cui l'area "su cui sorgeva il castello di Weinegg oggi in rovina tutelato con DM del 27/08/1956 in cui sono presenti scarsi resti delle mura", il quale oltre che "bene architettonico" risulta anche "oggetto di vincolo archeologico istituito con lo stesso decreto»;
- il riscontro al punto «2) [...] è necessario che gli stessi immobili (manufatti di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie), qualora fossero tutelati ope legis, vengano sottoposti a verifica dell'interesse culturale, con la conseguenza che, in caso di esito positivo della verifica, qualsiasi intervento su tali immobili sarà soggetto all'obbligo



di autorizzazione da parte degli Uffici competenti per la tutela dei beni culturali, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004»;

- il riscontro al punto «3) [...] si ritiene necessario che vengano valutate alternative di progetto al fine di evitare qualsiasi intervento di demolizione della funicolare del Virgolo, sottoposta a vincolo diretto di tutela storico-artistica».

CONSIDERATO quanto segue in merito al progetto presentato.

«Il progetto prevede la realizzazione di una variante della sede ferroviaria della linea del Brennero per una lunghezza complessiva di 1.2 km circa in modo da consentire al binario della linea Meranese che dirama dalla progressiva chilometrica 148+635 della linea Verona Brennero, di proseguire il suo corso indipendentemente fino alla stazione ferroviaria di Bolzano attestandosi sul 1° tronco.

La nuova sede ferroviaria a 3 binari si sviluppa in parte in galleria per una lunghezza complessiva di poco superiore a 500 m e in parte allo scoperto per la maggior parte in affiancamento alla linea esistente.

La tratta ha origine al km 148+529.86 della linea Verona-Brennero, poco prima del sottovia ferroviario di via Roma, e termina al km 149+790.04, in corrispondenza del Ponte sul fiume Isarco.

Lo spostamento Bivio Meranese consiste nella demolizione delle comunicazioni esistenti per consentire l'accesso al nuovo deposito SAD dal binario della Meranese e la realizzazione di una nuova connessione con la linea per Merano al Km 147+400 LS.

Opere propedeutiche alla realizzazione di quanto in oggetto constano nella stabilizzazione del versante del Colle del Virgolo data la duplice esigenza di mitigare il rischio di caduta massi nelle aree immediatamente a valle e di garantire il sottostante traffico ferroviario durante le lavorazioni della nuova galleria del Virgolo.

[...]




Figura 3.1 - Collocazione dell'intervento

Figura 1. Collocazione dell'intervento (cfr. Relazione illustrativa elaborato n. NB1D01D05RGMD0000001A, pag. 8)

La ricognizione dei Beni culturali di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, ha evidenziato la presenza di numerosi beni di interesse culturale dichiarato, in particolare di Monumenti architettonici e Aree archeologiche vincolate siti sulla sommità della balza rocciosa del Virgolo attraversato dall'opera nel tratto in galleria. Nel dettaglio l'interferenza risulta limitata alla sola area in cui sono presenti scarsi resti delle mura di un esteso castello residenza dei signori Weinegg distrutto da Mainardo tutelato con DM del 27/08/1956 non direttamente interessati dagli interventi a carattere puntuale. Analoghe considerazioni valgono per la zona di interesse archeologico vincolata con il medesimo decreto ministeriale.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
e-mail ss-pnrr@beniculturali.it

15.06.2022 *ey*

Nel dettaglio i **Beni paesaggistici** di particolare valore paesaggistico di cui all'articolo 11 co. 1 lett. b) e h) della LP n.9/2018 riguardano la tutela degli insiemi e nello specifico l'insieme n. 73 denominato "Virgolo" e zone di rispetto paesaggistico. Si precisa che l'interferenza registrata è relativa ai soli tratti d'opera di linea in approccio alle opere di imbocco della Nuova Galleria del Virgolo, come le aree di cantiere fisso CO.01 e CO.02 e agli interventi per la stabilizzazione del Colle del Virgolo e le aree di cantiere fisso AT.01 e AS.01.




Figura 2 - Stralcio Figura 2-1 Insiemi (Fonte: Comune di Bolzano - Tutela degli insiemi)
Insieme 73 "Virgolo" interessato dalle opere in progetto

Per quanto attiene alle **aree tutelate per legge di cui all'art. 12 co. 1 LP n.9/2018**, le interferenze riguardano i fiumi, torrenti, corsi d'acqua di cui al comma 1 lettera b) del citato articolo; i territori coperti da foreste e da boschi, di cui alla lettera f) e in ultimo le zone di interesse archeologico di cui alla lettera h)

Nel dettaglio le interferenze registrate riguardano:

- beni di cui all'art. 12 co. 1 lett. b) risultano interferiti dai tratti allo scoperto del tracciato ferroviario e dalle relative opere civili lungo linea, dalle opere viarie connesse e dagli interventi di adeguamento della viabilità esistente;
- beni di cui all'art. 12 co. 1 lett. f) risultano interferiti esclusivamente dalle opere di imbocco della nuova Galleria del Virgolo e dagli interventi di stabilizzazione del Colle del Virgolo;
- beni di cui all'art. 12 co. 1 lett. h) interferiti da parte degli interventi di stabilizzazione, nello specifico da barriere paramassi e dalle aree di intervento individuate per interventi puntuali di consolidamento dei blocchi isolati.

Delle **aree di cantiere** allestite per consentire la realizzazione degli **interventi di stabilizzazione** del Colle del Virgolo risultano in aree soggette ai regimi di tutela ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. f) le aree AT.01 e AS.01.

Relativamente alle 13 aree di cantiere fisso previste 6 non ricadono in aree soggette a tutela paesaggistica, il cantiere base CB.01 ricade in aree tutelate ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. b) e h), il cantiere operativo CO.01 in aree di cui all'art. 12 co. 1 lett. b) e f), le restanti 5 aree di cantiere in aree soggette a tutela paesaggistica 1 ricade in parte in territori boscati, 4 all'interno delle fasce di rispetto del fiume Isarco.

Riguardo alle interferenze tra le opere in progetto e le tutele del suolo naturale ed agricolo di cui All'articolo 13 della LP n. 9/2018 queste sono relative a aree individuate dal Piano Paesaggistico come Bosco e interessate dai soli tratti d'opera di linea in approccio alle opere di imbocco della Nuova Galleria del Virgolo, come le aree di cantiere fisso CO.01 e CO.02, nonché gli interventi di stabilizzazione del Colle del Virgolo e le aree di cantiere fisso AT.01 e AS.01» [cfr. Studio di Impatto Ambientale, Sintesi non tecnica elaborato n. NB1D01D22RGSA0001002A].

[...] «Nel merito delle analisi condotte emerge che **il tratto d'opera di linea** in approccio alle opere di imbocco della nuova Galleria del Virgolo e le **aree dedite ai cantieri operativi CO.01 e CO.02** ricadono nei tratti perimetrali della Zona



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
e-mail ss-pnrr@beniculturali.it

di Tutela paesaggistica, nella fattispecie in Tutela degli Insiemi di cui all'art. 11 della LP n.9/2018 e suoli naturali di cui all'art. 13 della stessa legge. Aree tutelate per legge di cui all'art. 12 risultano essere interessate dai tratti d'opera di linea allo scoperto e da sette aree di cantiere fisso. Propedeutici all'opera in progetto vi sono gli interventi di stabilizzazione del Colle del Virgolo che ricadono nelle medesime aree soggette a tutela paesaggistica analogamente le aree di cantiere fisso AT.01 e AS.01 allestite per il tempo necessario a detti interventi. In misura minore, tali interventi interessano beni culturali di cui alla parte seconda del DLgs 42/2004. [...] La medesima aerea, oltre bene architettonico risulta area oggetto di vincolo archeologico istituito con lo stesso decreto. A tal proposito, occorre specificare che a corredo dell'attività di progettazione è stato condotto lo Studio Archeologico redatto ai sensi della Legge in materia di "verifica preventiva dell'interesse archeologico" (D.lgs. 50/2016), trasmesso all'Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Bolzano, con nota n. FSR 2019/435 del 30/08/2019 che ha dato parere favorevole al progetto, prescrivendo l'assistenza archeologica in corso d'opera. Pertanto, nell'ambito della fase costruttiva dovrà essere assicurato da parte dell'Affidatario che tutti i lavori di scavo per le opere all'aperto siano seguiti costantemente da personale specializzato archeologico e/o da ditte in possesso delle attestazioni SOA per la categoria OS25». [cfr. Studio di impatto ambientale, Relazione generale, elaborato n. NB1D01D22RGSA0001001A, pag. 128,129]

[...] «Appartiene alla categoria dei manufatti infrastrutturali anche il tratto della funicolare del Virgolo ormai dismessa, di cui si prevede la demolizione del solo tratto finale in corrispondenza della linea ferroviaria Verona Brennero che costituisce l'unico manufatto a cui attribuire valori qualitativi medio alti, per cui si considera la necessità di ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 del DLgs 42/2004 e smi». [cfr. Studio di impatto ambientale, Relazione generale, elaborato n. NB1D01D22RGSA0001001A, pag.132].

CONSIDERATO che relativamente agli aspetti paesaggistici e dei beni culturali, l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima della Provincia Autonoma di Bolzano, con nota acquisita al prot. MiTE n. 61773 del 13.05.2022, ha allegato il parere n. 5/2022 del Comitato ambientale, del quale si riportano le parti inerenti agli aspetti paesaggistici e storico culturali.

« [...] Il comitato ambientale nella seduta del 16.03.2022 ha espresso ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 parere favorevole considerando alle seguenti condizioni:

[...]

3. Al fine di garantire omogeneità con le barriere antirumore con quelle già in uso si chiede che venga utilizzata la tipologia di barriere antirumore già messe in opera da RFI nell'ambito del piano di risanamento acustico della linea ferroviaria del Brennero in Provincia di Bolzano.

[...]

6. Il colle del Virgolo è vincolato ai sensi della tutela degli insiemi (art. 11, LP 9/2018), che salvaguarda anche gli elementi minori (capitelli, parapetti, recinzioni, etc). e prescrive la conservazione delle caratteristiche del luogo. In tale contesto la via del Calvario non sembra idonea al transito di mezzi pesanti e all'allestimento di aree di cantiere. L'arco murario che caratterizza l'inizio di via del Calvario è parte del tracciato della vecchia funicolare e non può essere rimosso o danneggiato. L'area di cantiere A.S.1 è situata nelle immediate vicinanze di due elementi tutelati (chiesa S. Sepolcro e chiesa S. Vigilio), ragione per la quale va trovata una soluzione alternativa per la cantierizzazione della zona Virgolo/Via del Calvario, compresa la zona ATIS. La progettazione esecutiva deve evidenziare la presenza del tracciato tutelato della funicolare.

7. Nel progetto esecutivo le nuove opere d'arte (viadotti, portali) e le barriere fonoassorbenti devono armonizzarsi al contesto (urbano o naturale) nel quale verranno inserite scegliendo materiali e colori adeguati. In particolare, deve essere ben rappresentato, anche con l'ausilio di rendering, il portale di accesso nord, nel quale si inseriscono la



nuova strade Piè di Virgolo, il portale di accesso alla galleria comprensivo di viadotto, la parete rocciosa boscata, l'innesto con via del Calvario e il viadotto della vecchia funicolare.

8. *Devono essere esclusi possibili danni dovuti alle vibrazioni causate dalla costruzione della galleria per gli elementi storici esistenti (chiesa del Santo Sepolcro del secolo XVII, chiesa di S. Vigilio originaria del secolo VII e singoli resti del castello di Weineck del secolo XII) e le superstiti cappelle del Calvario.*

[...]

11. *Le previste sistemazioni a verde e i ripristini delle aree di cantiere dismesse vanno eseguiti contestualmente all'avanzamento dei lavori.».*

CONSIDERATO che in merito ai Beni architettonici il Servizio III nel proprio contributo istruttorio, con nota prot. n. 1063 del 10.06.2022, ha riportato quanto segue:

«Relativamente alla tutela dei beni architettonici, in seguito alla richiesta di integrazioni di cui alla nota SS-PNRR prot. n. 489 del 24/03/2022 (Paragrafo III. Beni Architettonici, punti 1, 2 e 3), il Proponente ha fornito le seguenti risposte (cfr. Relazione ID 7945 - INTEGRAZIONI ALLE RICHIESTE DELLA COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC, pp. 39-40).

Risposta del Proponente al punto 1): “Le opere progettuali prevedono come opera principale una galleria naturale dentro il Virgolo, che prevede uno scavo negli strati geologici del monte, pertanto le aree vincolate della Chiesa del Santo Sepolcro e del Castello Weinegg e l’area di interesse archeologico con incisioni rupestri e/o cappelle non verranno interessate dalle lavorazioni del tratto di galleria. Le aree dove sono previsti scavi all’aperto sono quelle dei 2 imbocchi: imbocco sud lato Merano e imbocco nord lato Bolzano”.

Per quanto riguarda la questione di cui al punto 1), si concorda con la condizione n. 8 riportata nel parere del Comitato ambientale della Provincia Autonoma di Bolzano, per cui “Devono essere esclusi possibili danni dovuti alle vibrazioni causate dalla costruzione della galleria per gli elementi storici esistenti (chiesa del Santo Sepolcro del secolo XVII, chiesa di S. Vigilio originaria del secolo VII e singoli resti del castello di Weineck del secolo XII) e le superstiti cappelle del Calvario”.

Risposta del Proponente al punto 2): “[...] è stato predisposto l’elaborato dei manufatti oggetto di intervento per i quali necessita acquisire l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004 (cod. NB1D001D22RHIM0000001A)”.

Per quanto riguarda la questione di cui al punto 2), si osserva che i manufatti di cui è prevista la demolizione sono:

- l’“Arco Piè di Virgolo”, che fa parte del tracciato della Funicolare del Virgolo, già sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004, con delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 1117 del 21/12/2021 (vincolo diretto di tutela storico-artistica);
- alcuni fabbricati del Centro manutenzione ANAS che, secondo quanto riferito dal Proponente, non sono stati ancora sottoposti a verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004.

Riguardo alla prevista demolizione dell’“Arco Piè di Virgolo”, si ribadisce che ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 42/2004, i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati, pertanto si concorda con la condizione n. 7 riportata nel parere del Comitato ambientale della Provincia Autonoma di Bolzano, per cui “L’arco murario che caratterizza l’inizio di via del Calvario è parte del tracciato della vecchia funicolare e non può essere rimosso o danneggiato”.

Riguardo ai fabbricati del Centro manutenzione ANAS, si ribadisce che, come già evidenziato nella richiesta di integrazioni, è necessario che gli stessi vengano sottoposti a verifica dell’interesse culturale, con la conseguenza che, in caso di esito positivo della verifica, qualsiasi intervento su tali immobili sarà soggetto all’obbligo di autorizzazione da parte degli Uffici competenti per la tutela dei beni culturali, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004.

Risposta del Proponente al punto 3): “Per quanto riguarda la scelta localizzativa, di cui al punto 3 della presente richiesta, occorre rilevare che i fattori di contesto, intendendo con ciò l’insieme delle caratteristiche orografiche, insediative ed



infrastrutturali di detto contesto, di fatto non hanno consentito lo sviluppo di alcuna alternativa di localizzazione dell'opera in progetto che non fosse prioritariamente e palesemente peggiorativa. Assunta la necessità di localizzare un terzo binario quale soluzione atta a superare le attuali criticità della linea ferroviaria e gli indubbi ed indiscutibili vantaggi che detto intervento comporterà sotto il profilo della diversione modale dal trasporto su gomma a quello su ferro, appare evidente come la presenza dell'attuale tracciato dell'Autostrada A22 e della Via di Trento costituiscano dei condizionamenti insuperabili rispetto a qualsiasi scelta localizzativa differente da quella sviluppata dal progetto. Il tratto della funicolare impattato direttamente dal progetto riguarda l'arco finale su Via del Calvario, la viabilità attuale presenta delle grosse criticità sia geometriche che di visibilità assolutamente non conformi con la normativa vigente di riferimento. Il rifacimento di Via Piè di Virgolo dà l'opportunità di rivedere l'innesto con Via del Calvario, allargando la sezione stradale della stessa nel tratto finale, permettendo una migliore visibilità e l'inserimento di marciapiedi. Il suddetto intervento su Via del Calvario rende inevitabile la demolizione dell'arco della funicolare, per la quale è stata predisposto il documento NB1D001D22RHIM0000001A, ed inoltre è in corso di predisposizione la domanda di autorizzazione per interventi su "Beni architettonici ed artistici" della Provincia Autonoma di Bolzano".

Per quanto riguarda la questione di cui al punto 3), e in particolare la prevista demolizione dell'Arco Piè di Virgolo, si richiama quanto già evidenziato al punto 2, e si ribadisce la necessità di valutare alternative di progetto, al fine di escludere la demolizione dell'arco, in quanto parte di un bene culturale.

In conclusione, si richiamano e si condividono, per quanto di competenza di questo Servizio III, le condizioni n. 6, 7, e 8 riportate nel parere del Comitato ambientale della Provincia autonoma di Bolzano:

- “6. Il colle del Virgolo è vincolato ai sensi della tutela degli insiemi (art.11, LP 9/2018), che salvaguarda anche gli elementi minori (capitelli, parapetti, recinzioni, ecc.) e prescrive la conservazione delle caratteristiche del luogo. In tale contesto la via del Calvario non sembra idonea al transito di mezzi pesanti e all'allestimento di aree di cantiere. L'arco murario che caratterizza l'inizio di via del Calvario è parte del tracciato della vecchia funicolare e non può essere rimosso o danneggiato. L'area di cantiere A.S.1 è situata nelle immediate vicinanze di due elementi tutelati (chiesa S. Sepolcro e chiesa S. Vigilio), ragione per la quale va trovata una soluzione alternativa per la cantierizzazione della zona Virgolo / via del Calvario, compresa la zona AT1S. La progettazione esecutiva deve evidenziare la presenza del tracciato tutelato della funicolare.
7. Nel progetto esecutivo le nuove opere d'arte (viadotti, portali) e le barriere fonoassorbenti devono armonizzarsi al contesto (urbano o naturale) nel quale verranno inserite scegliendo materiali e colori adeguati. In particolare, deve essere ben rappresentato, anche con l'ausilio di rendering, il portale di accesso Nord, nel quale si inseriscono la nuova strada Piè di Virgolo, il portale di accesso della galleria comprensivo di viadotto, la parete rocciosa e boscata, l'innesto con via del Calvario e il viadotto della vecchia funicolare.
8. Devono essere esclusi possibili danni dovuti alle vibrazioni causate dalla costruzione della galleria per gli elementi storici esistenti (chiesa del Santo Sepolcro del secolo XVII, chiesa di S.Vigilio originaria del secolo VII e singoli resti del castello di Weineck del secolo XII) e le superstiti cappelle del Calvario.”».

CONSIDERATO che in merito ai Beni Architettonici, la Soprintendenza provinciale ai beni culturali – Ufficio beni architettonici ed artistici della Provincia Autonoma di Bolzano con nota acquisita con prot. n. 1071 del 10.06.2022 ha espresso il proprio parere di cui si condividono i contenuti, rilevando quanto segue:

«Il tracciato della funicolare del Virgolo è stato sottoposto a vincolo diretto di tutela storico-artistica con Delibera della Giunta provinciale n. 117 del 21.12.2021, pertanto non sono consentite demolizioni. Per questa zona deve essere previsto un progetto alternativo. Tutti i lavori devono essere pianificati ed eseguiti da non danneggiare alcun oggetto tutelato. Inoltre si fa presente alla Società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Investimenti Area Nord Est che tutti gli interventi su edifici tutelati e loro parti devono essere autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni culturali della



*Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
A tempo debito deve essere effettuato un sopralluogo congiunto, per discutere in anticipo le misure previste.»*

CONSIDERATO che per quanto concerne gli aspetti inerenti alla tutela archeologica, la Soprintendenza provinciale ai beni culturali della Provincia di Bolzano, con nota prot. n. 812 del 06.05.2022, ha espresso il proprio parere, rilevando quanto segue:

«[...] l'Ufficio Beni archeologici esprime [...] parere favorevole sulla base della verifica preventiva dell'interesse archeologico svolta ai sensi del D.lgs. 50/2016 e inviataci dalla Italferr [...] a condizione che i lavori di sbancamento previsti vengano effettuati sotto controllo archeologico. Dovesse venire alla luce in occasione del controllo dei lavori strati o strutture di interesse archeologico, dovranno essere effettuati scavi archeologici sistematici ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, D.lgs del 22.01.2004, n. 42. Nel caso di scoperta di resti archeologici di eccezionale importanza l'Ufficio Beni archeologici potrà richiederne la conservazione. Secondo le disposizioni di legge (art. 25 del D.Lgs del 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; art. 28 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, D.Lgs del 22.01.2004, n. 42) il committente in caso di lavori edili pubblici si assume i costi della archeologia preventiva e della sorveglianza dei lavori, come pure dello scavo archeologico esaustivo.

La direzione degli interventi archeologici è in ogni caso competenza dell'Ufficio Beni archeologici (cfr. art. 88, del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, D.lgs. del 22.01.2004, n. 42).

Il nome della ditta archeologica da voi incaricata, come anche l'inizio degli interventi archeologici devono essere comunicati all'Ufficio Beni archeologici per iscritto con un anticipo di 10 giorni.

La ditta da Voi incaricata è tenuta a presentare ogni settimana all'Ufficio Beni archeologici una relazione scritta sui risultati ottenuti.

L'ufficio Beni archeologici dichiara per iscritto la conclusione degli scavi archeologici.

Tutte le comunicazioni con l'Ufficio Beni archeologici avvengono tramite indirizzo PEC.

[...]».

CONSIDERATO che per quanto concerne gli aspetti inerenti alla tutela archeologica, il Servizio II, con nota prot. n. 758 del 29.04.2022, ha espresso il proprio contributo istruttorio, rilevando quanto segue:

«In riferimento alla procedura in oggetto, consultata la documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota prot. 119 del 15.04.2022, acquisita dalla SS-PNRR con prot. n. 675 del 15.04.2022, in particolare la Relazione Archeologica con relativo elaborato cartografico e la nota prot. AGCN.VP.0059075.19.E del 02.09.2019 con la quale la Soprintendenza provinciale ai beni culturali della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ha espresso le proprie valutazioni di competenza, a seguito della richiesta formulata dalla SS PNRR con nota prot. 489 del 24.03.2022, lo scrivente Servizio comunica quanto segue.

Per quanto concerne gli aspetti inerenti alla tutela archeologica, l'area di progetto è caratterizzata dalla presenza di un'area archeologica vincolata con DM del 27.08.1956 sita sulla sommità della balza rocciosa del Virgolo che sarà attraversato dall'opera nel tratto in galleria e di zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera h) della L.P. n. 9/2018.

L'Ufficio beni archeologici della citata Soprintendenza provinciale, nella nota del 02.09.2019, esprime "parere favorevole relativamente alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 50/2016 a condizione che i lavori di sbancamento vengano effettuati sotto controllo archeologico".

Tutto ciò considerato, lo scrivente Servizio, prende atto del parere favorevole con richiesta di assistenza in corso d'opera espresso per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica dalla Soprintendenza provinciale ai beni culturali della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e ne condivide le seguenti prescrizioni impartite:



- le date di inizio dei lavori dovranno essere comunicate per iscritto all'Ufficio Beni archeologici con un anticipo di un mese;
- qualora nel corso del controllo dei lavori venissero in luce strati o strutture archeologiche dovranno essere condotti scavi sistematici;
- nel caso emergessero resti di eccezionale importanza, l'Ufficio Beni archeologici ne proporrà una conservazione in loco.

Si rammenta che tutte le verifiche archeologiche saranno eseguite con oneri non a carico della Soprintendenza».

CONSIDERATO che con Legge Provinciale 10 luglio 2018, n. 9 è stata disciplinata la tutela dei Beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico, nei quali rientrano "gli insiemi", ovvero «*complessi di beni immobili che presentano un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici*», che non possono essere alterati senza l'autorizzazione paesaggistica.

CONSIDERATA l'individuazione degli insiemi e le norme di tutela, in particolare, dell'insieme n. 73 "Virgolo" approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 3477 del 15/10/2007.

CONSIDERATO che in particolare il Colle del Virgolo è vincolato ai sensi della tutela degli insiemi (art. 11, LP 9/2018), che salvaguarda anche gli elementi minori - «*capitelli, recinzioni, alberature etc. che contribuiscono a caratterizzare il paesaggio locale, ciò valendo espressamente per i resti della rampa della funicolare da conservare comunque per il loro valore di bene culturale tecnico, anche se non riutilizzabili per l'installazione di un nuovo impianto*» - e prescrive la conservazione delle caratteristiche del luogo. Inoltre, ai sensi delle indicazioni di tutela degli elementi valoriali caratterizzanti l'insieme, «*è anzitutto indispensabile mantenere controllata l'accessibilità considerando che ogni ampliamento dell'attuale modestissima infrastruttura viabilistica comporterebbe l'erosione delle caratteristiche geomorfologiche e quindi è da evitare*», mentre «*l'ampliamento delle strutture ricreative esistenti e/o l'attivazione anche parziale di altre possibilità di sviluppo, sempre ai fini ricreativi, sono da vincolare all'istituzione di un mezzo di trasporto collettivo funiviario, non escludendo con ciò il ripristino e riuso del tracciato della storica funicolare*».

CONSIDERATO quindi che in tale contesto la via del Calvario non risulta idonea al transito di mezzi pesanti e all'allestimento di aree di cantiere.

CONSIDERATO che l'arco murario che caratterizza l'inizio di via del Calvario è parte del tracciato della vecchia funicolare (dichiarato di interesse culturale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs n. 42/2004 con delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 1117 del 21/12/2021 - vincolo diretto di tutela storico-artistica) e non dovrà essere rimosso o danneggiato.

PRESO ATTO delle finalità dell'intervento, ovvero «*risolvere le situazioni di criticità che interessano non solo il tratto specifico oggetto di intervento, quanto soprattutto l'intera linea del Brennero, nonché incrementare la capacità ferroviaria sulla linea Brennero, circostanza che si rende necessaria in ragione degli interventi di sviluppo infrastrutturale pianificati e già in corso di realizzazione lungo detta direttrice*» [Cfr. Studio di Impatto Ambientale – Sintesi non tecnica, Elaborato NB1D01D22RGSA001002A pag. 14].

CONSIDERATE le caratteristiche dell'intervento e le interferenze generate con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi della D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e della L.P. n. 9/2018 e del.

CONSIDERATO, che questa Soprintendenza Speciale sulla base del parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima della Provincia Autonoma di Bolzano sopra richiamato, in merito agli aspetti paesaggistici ritiene di non potersi esprimere ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e che pertanto l'autorizzazione paesaggistica dovrà essere acquisita presso gli Uffici provinciali competenti della Provincia di Bolzano.



A **conclusione** dell'istruttoria inerente al procedimento in oggetto, viste e condivise le valutazioni dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima e della Soprintendenza provinciale ai beni culturali della Provincia Autonoma di Bolzano, i contributi istruttori del Servizio II e III della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, lo SIA, la Relazione Paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MiTE, questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** esprime

parere favorevole

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A per il Progetto Definitivo "Linea Bolzano – Merano: realizzazione del nuovo Tunnel del Virgolo a tre binari e spostamento del Bivio della linea Meranese", **subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:**

1. Per gli aspetti archeologici, in ottemperanza a quanto indicato dall'Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Bolzano con parere prot. 382441 del 05.05.2022 fermo restando che ai sensi dell'art. 88 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs 42/2004, la direzione degli interventi archeologici è in ogni caso competenza dell'Ufficio Beni archeologici; tenendo conto che secondo le disposizioni di legge (art. 25 del D.lgs del 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; art. 28 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, D.lgs. del 22.01.2004, n. 42) il committente in caso di lavori edili pubblici si assume i costi della archeologia preventiva e della sorveglianza dei lavori, come pure dello scavo archeologico esaustivo; tenendo altresì conto che tutte le comunicazioni con l'Ufficio Beni archeologici dovranno avvenire tramite indirizzo PEC, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1.1. Il nome della ditta archeologica incaricata, come anche l'inizio degli interventi archeologici devono essere comunicati all'Ufficio Beni archeologici per iscritto con un anticipo di 10 giorni.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, archeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 3. Fase precedente la cantierizzazione Prima dell'avvio delle attività di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Bolzano - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

1.2. I lavori di sbancamento devono essere effettuati sotto controllo archeologico La ditta incaricata è tenuta a presentare ogni settimana all'Ufficio Beni archeologici una relazione scritta sui risultati ottenuti.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, archeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Bolzano - Soprintendenza provinciale ai beni culturali.

1.3. Qualora nel corso del controllo dei lavori dovessero venire in luce strati o strutture archeologiche dovranno venir condotti scavi sistematici ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42) e della legge Provinciale n. 26 del 1975. Nel caso emergessero resti di eccezionale importanza, l'Ufficio Beni archeologici ne potrà richiederne la conservazione.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, archeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Bolzano - Soprintendenza provinciale ai beni culturali.

f

15.06.2022

W



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4554
e-mail ss-pnrr@beniculturali.it

2. La Società proponente dovrà presentare apposita documentazione progettuale che descriva ogni accorgimento utile a favorire l'inserimento paesaggistico dell'opera:
- in particolare per quanto riguarda le opere di imbocco alle gallerie lato Verona e lato Bolzano (ad esempio adottando soluzioni di schermatura visiva di tipo arboreo lungo Via Trento, considerando soluzioni alternative alle "protesi" in calcestruzzo proposte o comunque una riduzione dell'ingombro delle stesse ed eventualmente il ricorso a rivestimenti lapidei e vegetazionali, in un'ottica di armonizzazione degli elementi artificiali con la struttura parietale del Virgolo) e le modifiche alla viabilità stradale;
 - il ripristino dei luoghi post-operam (in particolare le zone di verde agricolo interessate dalle aree di cantiere fisso e le aree boscate interessate dagli interventi di stabilizzazione del versante)
 - opere utili a mitigare in modo significativo sotto il profilo visivo e acustico l'impatto che l'intervento avrà sul complesso dei beni paesaggistici e culturali, in particolare per quanto riguarda l'insieme n. 73 denominato "Virgolo"; le aree tutelate per legge; i beni architettonici presenti nell'area di intervento, tra cui l'area su cui sorgeva il castello di Weinegg oggi in rovina tutelato con DM del 27/08/1956; il tratto in arrivo della vecchia funicolare del Virgolo, dichiarata di interesse culturale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004 con delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 1117 del 21/12/2021 (vincolo di tutela storico-artistica che non dovrà essere in alcun modo danneggiato).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva – fase precedente alla progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Bolzano - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

3. Nel progetto esecutivo le nuove opere d'arte (viadotti, portali) e le barriere fonoassorbenti devono armonizzarsi al contesto (urbano o naturale) nel quale verranno inserite scegliendo materiali e colori adeguati. In particolare, deve essere ben rappresentato, anche con l'ausilio di rendering, il portale di accesso nord, nel quale si inseriscono la nuova strada Piè di Virgolo, il portale di accesso alla galleria comprensivo di viadotto, la parete rocciosa boscata, l'innesto con via del Calvario e il viadotto della vecchia funicolare.

Al fine di garantire omogeneità con le barriere antirumore con quelle già in uso si chiede che venga utilizzata la tipologia di barriere antirumore già messe in opera da RFI nell'ambito del piano di risanamento acustico della linea ferroviaria del Brennero in Provincia di Bolzano (con particolare attenzione alla salvaguardia delle condizioni percettive dell'opera da ponte Loreto).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva – fase precedente alla progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Bolzano - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

4. Presentare soluzioni alternative per opere e la cantierizzazione della zona Virgolo/Via del Calvario, compresa l'area di cantiere A.S.1 (situata nelle immediate vicinanze di due elementi tutelati, la chiesa S.Sepolcro e la chiesa di S. Vigilio) e la zona AT1S, garantendo altresì il mantenimento delle sezioni "ridotte" e modeste di Via del Calvario e di Via Piè Virgolo.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva – fase precedente alla progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Bolzano - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima



5. La progettazione esecutiva deve garantire la conservazione del tracciato tutelato della funicolare e dell'arco murario all'inizio di via del Calvario evidenziando la presenza di tale tracciato anche in funzione di un possibile ripristino del trasporto collettivo funiviario.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva – fase precedente alla progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Bolzano, Soprintendenza provinciale ai beni culturali

6. La demolizione dei fabbricati del Centro di Manutenzione ANAS censiti nell'elaborato NB1D01D22RHIM0000001A deve essere subordinata alla verifica di interesse culturale con la conseguenza che, in caso di esito positivo, qualsiasi intervento su tali immobili sarà soggetto all'obbligo di autorizzazione da parte degli Uffici competenti per la tutela dei beni culturali ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 42/2004.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva – fase precedente alla progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Bolzano, Soprintendenza provinciale ai beni culturali.

7. Devono essere esclusi possibili danni dovuti alle vibrazioni causate dalla costruzione della galleria per gli elementi storici esistenti (chiesa del Santo Sepolcro del secolo XVII, chiesa di S. Vigilio originaria del secolo VII e singoli resti del castello di Weineck del secolo XII) e le superstiti cappelle del Calvario.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Bolzano - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

8. Le previste sistemazioni a verde e i ripristini delle aree di cantiere dismesse vanno eseguiti contestualmente all'avanzamento dei lavori.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Bolzano - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Si fa presente infine che, per l'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica, per le motivazioni sopra specificate, sarà cura del proponente avanzare apposita istanza presso gli Uffici competenti della Provincia Autonoma di Bolzano secondo la normativa vigente in materia.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
Arch. Enrica Gialanella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PNRR
Arch. Federica GALLONI



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4554
e-mail ss-pnrr@beniculturali.it

Firmato digitalmente da
FEDERICA GALLONI
C = IT